

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 16 bis delle N.O.I.F., nonché, di abrogare gli artt. 16 ter e 16 quater delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 16 bis delle N.O.I.F. e di abrogare gli artt. 16 ter e 16 quater delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

All. sub A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 16 bis Partecipazioni societarie 1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o indirette a società della sfera professionistica partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto previsto dall'art. 16 ter. E', quindi, tassativamente vietato detenere partecipazioni, a nome proprio od anche per interposte persone fisiche e/o giuridiche, in più di una società di capitali esercente attività calcistica a livello professionistico che militi nello stesso Campionato. 2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito amministrativo e comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta altresì a carico delle società la sospensione dai contributi federali e, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, la decadenza dai contributi stessi. Permanendo l'inosservanza del divieto al momento della iscrizione ai Campionati, le società non vengono ammesse al Campionato di competenza, ove le partecipazioni siano	Art. 16 bis Partecipazioni societarie 1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale. (Comma nuovo) 2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali. 3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. <i>L'avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l'inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono</i>

apprezzabili ai fini di cui al comma 1.	ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali. (Comma nuovo) 4. Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo derivi da successione <i>mortis causa</i> a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purchè tali soggetti provvedano a darne comunicazione alla F.I.G.C. e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa. (Disposizioni nuove) Disposizioni transitorie: A. I soggetti che, all'entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori: - 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza; - 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza; - 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza; - 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di differenza.
--	--

Art. 16 ter Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate in Borsa 1.E' consentito detenere partecipazioni al capitale azionario di più società calcistiche della sfera professionistica con azioni quotate in Borsa, sempre che tali partecipazioni non comportino più di una situazione di controllo, di fatto o di diritto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, punti 1 e 2. 2. La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche a soggetti che detengano azioni o quote di capitale di società della sfera professionistica non quotate in Borsa. Il limite del controllo di fatto o di diritto di cui al comma 1 vale anche per questo caso. 3. Il limite di partecipazione societaria, di cui ai commi precedenti, comprende sia le partecipazioni dirette sia quelle per mezzo di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. 4. La violazione del comma 1 e 2 del	B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo. L'inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 bis, comma 3. Art. 16 ter Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate in Borsa (ABROGATO)
--	--

presente articolo comporta l'irrogazione di sanzioni nei confronti delle società calcistiche partecipate, qualora si provi che gli amministratori, a conoscenza della violazione, non l'abbiano comunicata alla F.I.G.C..

Art. 16 quater

Partecipazioni societarie in conflitto d'interessi

1. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due società per cui si configuri un potenziale conflitto di interessi a norma del comma 1 dell'art. 16 bis delle N.O.I.F., si applicano le disposizioni di cui al separato regolamento.
2. La F.I.G.C. venuta a conoscenza dell'esistenza di una potenziale posizione di conflitto di interessi da parte di un socio di due società partecipanti al medesimo campionato, notifica alle società interessate l'esistenza dei presupposti di cui alla delibera del 30.6.1998 del Consiglio Federale (Comunicato Ufficiale n. 124/A della F.I.G.C.) dando un termine entro cui far cessare la situazione o per indicare a quale delle società interessate debbano applicarsi le norme dei successivi articoli. La F.I.G.C. specificherà che la partecipazione che si rilevi in violazione di tale divieto dovrà essere dismessa entro un periodo corrispondente a due stagioni sportive.
3. Le società interessate hanno un termine di trenta giorni per dare riscontro alla comunicazione di cui sopra.
4. Successivamente a tale data, ove la società non abbia provveduto a far cessare la situazione di cui al comma 1, art. 16 bis N.O.I.F., ed abbia indicato la società su cui possano esercitarsi mediotempore le norme relative alla regolamentazione, il Consiglio Federale

Art. 16 quater

Partecipazioni societarie in conflitto d'interessi

(ABROGATO)

indicherà il commissario a cui demandare i compiti previsti dal presente Regolamento. 5. In caso di mancato riscontro, il Consiglio Federale provvederà autonomamente ad individuare le società cui si applichi la procedura prevista negli articoli che seguono. 6. La F.I.G.C. nomina un commissario avente i necessari requisiti di probità e professionalità scegliendoli, preferibilmente, tra professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del luogo dove ha sede la società commissariato. Si applicano comunque per le nomine le norme di cui agli artt. 27 e 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. 7. Il commissario deve comunicare entro 3 giorni dalla comunicazione della delibera federale la propria accettazione alla F.I.G.C.. 8. La F.I.G.C. notifica l'avvenuta nomina alla società senza ritardo. 9. Il commissario entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta notifica di cui al punto 7) assume le sue funzioni procedendo ad una ricognizione delle circostanze che hanno determinato il provvedimento e vigilando che l'ipotesi che ha portato al provvedimento non generi le problematiche afferenti al conflitto di interessi, riferendone trimestralmente al Consiglio Federale. 10. Il commissario eserciterà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione richiedendo, ove previsto, le necessarie autorizzazioni al Consiglio Federale e riferendo trimestralmente sulla gestione ordinaria. La società deve comunque garantire le disponibilità finanziarie occorrenti alla gestione (durante la stagione sportiva) e rilasciare le idonee fidejussioni bancarie di primario istituto a prima richiesta.	
--	--

11. La situazione potrà intendersi sanata per modificazione del titolo sportivo o per dimissione di quella quota di partecipazione che determini per il detentore il controllo della società. In tal caso il commissario cesserà dall'incarico su apposita delibera del Consiglio Federale. 12. Ove, al termine del periodo di cui al 1° cpv del punto 1), la situazione di potenziale conflitto di interessi permanga, il Consiglio Federale provvederà ad escludere una delle società dal Campionato di competenza. 13. Il commissario al termine del suo mandato redigerà una relazione finale relativa al periodo della sua amministrazione. 14. Al commissario sarà riconosciuto un compenso rapportato all'attività e all'entità dei beni amministrati, in base alle tariffe professionali ove applicabili oltre le spese occorse per l'espletamento dell'incarico. L'onere conseguente alla presente procedura graverà sulla società commissariata.	
--	--